



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

SEGRETARIATO GENERALE

ACCUSE DE RECEPTION

NOM
(en caractères d'imprimerie)

REQU LE A HEURES

REQU PAR TELEFAX LE A HEURES

SIGNATURE - 9 - 12 - 2002

ARRIVO

Bruxelles, 09.12.2002


SG(2002) D/ 233036

**RAPPRESENTANZA
PERMANENTE
DELL'ITALIA PRESSO L'UNIONE
EUROPEA
Rue du Marteau, 5-11
1040 BRUXELLES**

Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 254 DEL TRATTATO CE

IL Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri la decisione allegata.

Per il Segretario Generale


Bernard MICHEL

All. : C(2002) 5032 /8



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 09.12.2002


SG(2002) D/ 233036

**RAPPRESENTANZA
PERMANENTE
DELL'ITALIA PRESSO L'UNIONE
EUROPEA
Rue du Marteau, 5-11
1040 BRUXELLES**

Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 254 DEL TRATTATO CE

IL Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli
Affari Esteri la decisione allegata.

Per il Segretario Generale



Bernard MICHEL

All. : C(2002) 5032 /8



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 05.12.2002
C (2002) 5032 /8

**TESTO NON DESTINATO ALLA
PUBBLICAZIONE**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 05.12.2002

**sulla concessione di contributi finanziari della Comunità a progetti di interesse comune
nel settore delle reti transeuropee delle infrastrutture di trasporto nel quadro della
decisione n. C (2001) 2654 def./CE**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 05.12.2002

per la concessione di contributi finanziari della Comunità a progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee delle infrastrutture di trasporto nel quadro della decisione n. C (2001) 2654 def./CE

PP	604	Nuovo collegamento ferroviario transalpino Lione - Torino - Sezione internazionale
----	-----	--

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee¹, modificato dal regolamento (CE) n. 1655/99 del Parlamento europeo e del Consiglio², del 19 luglio 1999, in particolare gli articoli 10 e 11,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, modificata dalla decisione n. 1346/2001/CE⁴, stabilisce gli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2236/95 limita la concessione di contributi finanziari ai progetti di interesse comune selezionati conformemente all'articolo 155 del trattato. Esso stabilisce la forma assunta da tali aiuti e fissa le condizioni e i criteri che devono essere soddisfatti.
- (3) La decisione della Commissione n. C (2001) 2654 def./CE che istituisce un programma indicativo pluriennale per la concessione di contributi finanziari della Comunità ai progetti nel settore della rete transeuropea di trasporto per il periodo 2001-2006 definisce un quadro di riferimento nonché le procedure per il funzionamento del programma e le disponibilità indicative di bilancio per ciascuna delle componenti del programma su un periodo di diversi anni. Il programma consiste, di norma, in una serie di progetti, parti o fasi di progetto. I progetti in questione sono subordinati alle decisioni annuali relative alla concessione di aiuti comunitari nel quadro del programma indicativo pluriennale.

¹ GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.

² GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1.

³ GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

⁴ GU L 185 del 6.7.2001.

- (4) I dati tecnici e finanziari relativi ai singoli progetti costituiscono una base indispensabile per attuare in modo efficace il programma indicativo pluriennale e vanno pertanto fissati quale quadro di riferimento. La concessione dei contributi finanziari è regolata dalle condizioni stabilite dalla decisione della Commissione n. C (2001) 2654 def./CE.
- (5) L'allegato IV della decisione della Commissione C (2001) 3898, del 30 novembre 2001, sulla concessione di un contributo finanziario della Comunità a progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee delle infrastrutture di trasporto nel quadro della decisione n. C (2001) 2654 def./CE, riporta dettagliate informazioni di natura tecnica e finanziaria su tutti i progetti, parti o fasi di progetto che rientrano nel programma indicativo pluriennale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'ambito del programma indicativo pluriennale per la rete transeuropea di trasporto nel periodo 2001-2006 sono concessi contributi finanziari per l'esercizio di bilancio 2002 per complessivi 23,779 milioni di euro, destinati a coadiuvare l'esecuzione degli studi e dei progetti indicati nell'allegato I.

Le rispettive dotazioni massime per tali progetti sono così stabilite:

			Milioni di euro
PP	604	Nuovo collegamento ferroviario transalpino Lione - Torino - Sezione internazionale	23,779


Le disposizioni di esecuzione relative al finanziamento figurano nell'allegato II e la descrizione del prestito, nei dovuti casi, nell'allegato III.

Articolo 2

La Repubblica italiana e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Piazza della Croce Rossa, 1, I-00161 Roma, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 05.12.2002

Per la Commissione
François Lamoureux
 Direttore generale della DG Energia e Trasporti



ALLEGATO I

PROGRAMMA INDICATIVO PLURIENNALE PER LA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTO 2001 - 2006 (DECISIONE C (2001) 2654 def.)

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO NELL'ESERCIZIO DI BILANCIO 2002

PROGETTI DI INTERESSE COMUNE - INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO 2002

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO DA PARTE DELLA COMUNITÀ

-
1. STUDIO N.: 2002-IT-PP 604-S
 2. TITOLO DELLO STUDIO OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE:

Nuovo collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino - Sezione internazionale (I)

Se progetti/studi direttamente collegati a quello in oggetto sono stati precedentemente finanziati con fondi del bilancio TEN-T:

Decisioni C(93) 2082, C(94) 1982, C(95) 2979, C(96) 3706; C(98) 2090 (modifiche alle decisioni precedenti), C(2001) 3898 def./6
 3. TITOLO DEL PROGETTO PRIORITARIO DI INTERESSE COMUNE⁵: DEL GRUPPO COERENTE DI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE:

Treno a grande velocità/trasporto combinato Francia/Italia Lione - Torino, Torino - Milano - Venezia - Trieste.
 4. LUOGO DELLO STUDIO:

Stati membri: Italia/Francia

Regioni: Piemonte/Rhône-Alpes
 5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA PRESENTE DECISIONE: (RIPORTARE GLI INDICATORI FISICI, SE DEL CASO)

Gli studi comprendono:
 - il seguito e l'aggiornamento degli studi tecnici, geologici, economici e finanziari
 - la realizzazione dei cunicoli di esplorazione.
In particolare, il programma per il 2002 prevede:

⁵ Cancellare la dicitura inutile

- lancio della discenderia di Modane;
- lavori preparatori per la discenderia di St. Martin;
- preparazione della discenderia di La Praz;
- la discenderia di Venaus è in programma per il 2003.

6. AUTORITÀ RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE (nome e indirizzo):

Lyon-Turin Ferroviaria SAS, 1091 avenue de la Boisse, F-73026 CHAMBERY Cedex

7a. DESTINATARI DELL'AIUTO (nome e indirizzo):

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Piazza Croce Rossa, 1 - 00161 - Roma

7b. BENEFICIARI DELL'AIUTO, se diversi dal destinatario (nome e indirizzo):

8. STIMA DEI COSTI AMMISSIBILI PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALLA PRESENTE DECISIONE (cfr. punto 5) in milioni di euro: 209,605 (2002 e 2003)

Cfr. l'appendice per i dettagli

9. CALENDARIO DELL'AZIONE DI CUI ALLA PRESENTE DECISIONE:

MESE E ANNO DI INIZIO: 1° gennaio 2002

MESE E ANNO DI CONCLUSIONE: 31 dicembre 2004

10. AIUTO STANZIATO: 23,779 milioni di euro

FORMA DELL'AIUTO	Apporre una "X"	IMPORTO (in milioni di euro)
COFINANZIAMENTO DELLO STUDIO	X	23,779
ABBUONO D'INTERESSE		
GARANZIA DI PRESTITO		
SOVVENZIONE DIRETTA		

11. FATTORI SPECIFICI DI INCERTEZZA CHE POSSONO INCIDERE SUL PROGETTO (ad es. calendario, questioni finanziarie, ambientali, tecniche, amministrative):

APPENDICE

PROGRAMMA INDICATIVO PLURIENNALE PER LA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTO 2001 - 2006 (DECISIONE C (2001) 2654 def.)

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO NELL'ESERCIZIO DI BILANCIO 2002

COSTI AMMISSIBILI INDICATIVI PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALLA PRESENTE DECISIONE

STUDIO N.: 2002-IT-PP 604-S

STUDI (in milioni di euro)

CATEGORIE DEI COSTI	CONTRATTI/FORNITORI ESTERNI	COSTI INTERNI ⁶
Studi di sviluppo	16,500	
Aspetti legali	2,210	
Studi geologici	2,870	
Sondaggi	12,000	
Cunicolo di esplorazione St. Martin	48,075	
Cunicolo di esplorazione La Praz	54,850	
Cunicolo di esplorazione Modane	65,500	
Direzione lavori	7,600	
TOTALE	209,605 ⁷	

Queste cifre sono indicative. Al momento dell'esecuzione del progetto possono verificarsi variazioni per eccesso o per difetto. A condizione che tali variazioni siano conformi alle disposizioni legali, quantitativamente ragionevoli e debitamente giustificate, i servizi della Commissione possono procedere ai pagamenti.

⁶ Si prega di indicare la natura dei costi interni (propri), per es. personale, spese di viaggio, spese generali ecc.

⁷ I costi indicati comprendono per il momento anche quelli sostenuti nel quadro della decisione 2001. La previsione dei costi necessita una ulteriore verifica da parte delle autorità competenti.

ALLEGATO II

PROGRAMMA INDICATIVO PLURIENNALE PER LE TEN NEL SETTORE DEI TRASPORTI PER IL PERIODO 2001-2006 (CONFORMEMENTE ALLA DECISIONE C(2001) 2654 DELLA COMMISSIONE)

PROGETTI DI INTERESSE COMUNE NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 2002

DISPOSIZIONI STANDARD PER L'ESECUZIONE FINANZIARIA

1. Principi generali

1.1. Accordo di sovvenzione

Nel caso in cui il destinatario della decisione sia un soggetto diverso da uno Stato membro o un organismo che non dispone della garanzia assoluta di un'autorità pubblica, di norma la Commissione conclude oltre alla presente decisione un accordo di sovvenzione che stabilisce le condizioni di attuazione della decisione. Salvo indicazione contraria nelle condizioni speciali di detto accordo di sovvenzione, tutte le seguenti disposizioni del presente allegato si applicano alle parti interessate.

1.2. Attività programmate e periodo ammissibile di esecuzione

I progetti di interesse comune, oggetto della presente decisione della Commissione in materia di sovvenzioni (qui di seguito denominata *decisione*), possono assumere la forma di *studi o progetti*, ognuno dei quali è definito da una serie di attività chiaramente specificate. Queste attività, qui di seguito denominate *attività programmate*, devono essere realizzate entro un determinato periodo di tempo.

Il periodo per cui le attività sono programmate (*periodo delle attività programmate*) può essere di un anno civile o di due anni civili (generalmente dal 1° gennaio al 31 dicembre) e può coprire l'anno in cui la decisione è presa o l'anno della decisione e quello successivo. Le condizioni che disciplinano la lunghezza di questo periodo sono indicate al paragrafo 3. Le attività programmate che costituiscono gli studi o i progetti oggetto della decisione sono definite nell'allegato I. L'allegato include anche una stima dei costi di ogni attività programmata, qui di seguito denominata *ripartizione indicativa dei costi stimati*.

Il periodo che intercorre tra la data di inizio e la data di completamento degli studi o progetti (periodo specificato nell'allegato I, paragrafo 9) è denominato *periodo ammissibile di esecuzione* per le attività programmate che costituiscono questi studi o progetti. Detto periodo può estendersi fino al 31 dicembre dell'anno successivo al periodo delle attività programmate. Il periodo ammissibile di esecuzione è quindi definito come segue: il periodo di uno o due anni di attività programmate al quale si aggiunge un periodo massimo di un anno.

2. Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori

Una sintesi annuale dello stato di avanzamento dei lavori svolti nell'ambito degli studi o progetti oggetto della presente decisione (qui di seguito denominata relazione sullo stato del progetto) è inviata alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Tale relazione deve includere gli indicatori tecnici e finanziari dei progressi compiuti con le *attività programmate* nel precedente anno di calendario, evidenziare i problemi incontrati e descrivere eventuali ritardi o deviazioni rispetto agli obiettivi iniziali. Se, per gli studi o progetti interessati, si ricerca supporto continuato sulla base del programma indicativo pluriennale (decisione della Commissione C(2001) 2654) tramite una decisione successiva della Commissione di sovvenzione, questa relazione deve includere anche una descrizione completa delle attività programmate per il periodo successivo delle attività programmate. In questo contesto, devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per dimostrare la continua conformità con la relativa legislazione comunitaria (in particolare nei settori della tutela dell'ambiente e degli appalti pubblici).

Ai sensi dei paragrafi 1, 4, 5 e 7 dell'articolo 15 del regolamento 2236/95, e indipendentemente dalla relazione annuale di cui sopra, qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni alle quali la Commissione ha accordato la sovvenzione finanziaria (come specificato all'allegato I) deve essere notificata alla Commissione e debitamente giustificata.

3. Preparazione delle decisioni successive per la concessione di contributi

Le informazioni ottenute dalle relazioni sullo stato del progetto per gli studi e i progetti di cui al punto 2 costituiscono un elemento essenziale affinché la Commissione possa decidere se adottare una decisione successiva per la concessione di contributi nel quadro del programma indicativo pluriennale. In linea generale, può essere adottata una decisione successiva se, sulla base dei dati indicati:

È stato superato il 70% dei costi dello studio o progetto, come indicato all'allegato I della decisione. Previa valutazione dello sviluppo previsto nell'anno successivo, può essere concessa la somma totale del contributo come indicato nella decisione C (2001) 2654 per l'anno in questione.

Si è raggiunto tra il 50% e il 70% dei costi dello studio o progetto, come indicato nell'allegato I della decisione. Previa valutazione dello sviluppo previsto nell'anno successivo, può essere concesso un massimo del 50% del contributo come indicato nella decisione C (2001) 2654 per l'anno in questione.

Non è consentita una nuova decisione se è stato raggiunto meno del 50% dei costi dello studio o progetto, come indicato nell'allegato I della decisione.

Se i lavori relativi a uno studio o progetto sono avanzati molto più rapidamente di quanto inizialmente previsto e se anche la previsione dei progressi futuri indica uno sviluppo accelerato, la decisione successiva può coprire le attività programmate di due anni. In questo caso, il contributo programmato di cui nella decisione C (2001) 2654 per due anni successivi può essere concesso tramite un'unica decisione.

In tutti i casi di cui sopra, i "costi" possono essere misurati in modi diversi per tenere conto dei vari sistemi contabili in uso negli Stati membri (i pagamenti effettuati in relazione alle voci di spesa ammissibili, gli impegni, una stima registrata ufficialmente dei costi delle attività programmate, il valore di contratti conclusi per le attività programmate nonché altre disposizioni pertinenti di natura giuridica, contrattuale o di bilancio).

Ogni valutazione quantitativa di progetto (relativa a spese passate e future, come indicato sopra) è integrata da una valutazione qualitativa degli studi o progetti interessati che prende in esame la situazione globale (circostanze di natura politica, giuridica, di altro tipo, ecc.).

Non più di due decisioni possono restare aperte in qualsiasi momento per lo stesso studio o progetto. Una terza decisione può essere aperta prima della chiusura della prima decisione se la richiesta di pagamento finale relativa alla prima decisione è stata ricevuta entro le scadenze previste.

4. Modifica delle decisioni finanziarie

Le modifiche di decisioni relative all'estensione del periodo ammissibile di esecuzione di un determinato studio o progetto o alla variazione di altri parametri relativi a studi o progetti interessati sono consentite soltanto in casi debitamente giustificati. Le relative richieste degli Stati membri devono pervenire alla Commissione non più tardi di due mesi prima della data di completamento stabilita nell'allegato I della decisione. In linea generale, è consentita soltanto una modifica per decisione di concessione di contributi a uno studio o progetto e un'estensione massima di un anno rispetto al periodo ammissibile di esecuzione.

5. Pagamenti

5.1. Sovvenzioni dirette: studi e misure di supporto tecnico

Conformemente al regolamento n. 2236/95, in particolare all'articolo 11, il piano di finanziamento è stabilito come segue:

Anticipo: la Commissione autorizza il pagamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo finanziario massimo indicato nell'allegato I della presente decisione (Condizioni per la concessione di un contributo finanziario della Comunità). La Commissione può chiedere una prova della data di inizio dell'attività.

Versamento intermedio: la Commissione può versare una rata ulteriore, pari al 20% del contributo finanziario massimo indicato nell'allegato I (Condizioni per la concessione di un contributo finanziario della Comunità) previa presentazione della documentazione attestante che i costi effettivi sostenuti per realizzare lo studio sono pari o superiori al settanta per cento (70%) dei costi stimati indicati nell'allegato I. Le richieste di pagamento del versamento intermedio sono accompagnate da una ripartizione dei costi per ciascuna categoria di spesa nonché dall'indicazione dei progressi effettuati e dalle attività ancora da portare a termine, degli eventuali ritardi e, se del caso, della data prevista per il completamento dello studio. I suddetti documenti devono essere firmati dall'autorità responsabile dello studio dello Stato membro interessato ed essere accompagnati da un'attestazione delle spese sostenute e/o dei pagamenti già effettuati.

Versamento finale: una volta ultimato lo studio, previa ricezione ed esame dei documenti qui di seguito indicati e fatta salva la possibilità di effettuare controlli in loco, la Commissione può versare il saldo della somma dovuta.

Le richieste di pagamento del versamento finale, che devono essere presentate dallo Stato membro interessato alla Commissione, sono accompagnate da una sintesi tecnica esecutiva dello studio in questione, da una ripartizione dei costi per ciascuna

categoria di spesa e da un'attestazione delle spese. Su richiesta, devono essere presentate le relazioni complete dello studio. La sintesi tecnica dello studio e la ripartizione dei costi devono essere firmati dall'autorità responsabile dello studio negli Stati membri interessati. Inoltre, gli Stati membri interessati devono allegare alla richiesta di pagamento del versamento finale una valutazione dello studio effettuato e la relativa approvazione.

La sintesi tecnica (in tre esemplari) e la valutazione nonché l'approvazione degli Stati membri devono essere redatte preferibilmente in inglese, francese o tedesco.

5.2. Sovvenzioni dirette: lavori di ricerca

Conformemente all'articolo 11 del regolamento n. 2236/95, il piano di finanziamento è stabilito come segue:

Anticipo: la Commissione autorizza il pagamento di un anticipo non superiore al 40% del contributo finanziario massimo indicato nell'allegato I alla presente decisione. La Commissione può chiedere una prova della data di inizio dell'attività.

Versamento intermedio: la Commissione può versare una rata ulteriore, pari al 30% dell'importo massimo indicato nell'allegato I (Condizioni per la concessione di un contributo finanziario della Comunità) previa presentazione della documentazione attestante che i costi effettivi sostenuti per realizzare il progetto o la fase del progetto sono pari o superiori al settanta per cento (70%) dei costi stimati indicati nell'allegato I. Le richieste di pagamento del versamento intermedio sono accompagnate da una ripartizione dei costi per ciascuna categoria di spesa nonché dall'indicazione dei progressi effettuati e dalle attività ancora da portare a termine, degli eventuali ritardi e, se del caso, della data prevista per il completamento dello studio. I suddetti documenti devono essere firmati dall'autorità responsabile dello studio nello Stato membro interessato ed essere accompagnati da un'attestazione delle spese sostenute e/o dei pagamenti già effettuati.

Versamento finale: una volta ultimato il progetto, previo ricevimento ed approvazione dei documenti qui di seguito indicati e fatta salva la possibilità di effettuare controlli in loco, la Commissione può versare il saldo della somma dovuta.

Le richieste di pagamento del versamento finale, che devono essere presentate dagli Stati membri interessati alla Commissione, sono accompagnate da una sintesi tecnica esecutiva delle attività svolte, da una ripartizione dei costi per ciascuna categoria di spesa e da un'attestazione delle spese. La sintesi tecnica dello studio e la ripartizione dei costi devono essere firmati dall'autorità responsabile dello studio nello Stato membro interessato.

Inoltre, lo Stato membro interessato deve allegare alla richiesta di pagamento del versamento finale una valutazione delle attività svolte e la relativa approvazione.

La sintesi tecnica (in tre esemplari) e la valutazione nonché l'approvazione degli Stati membri devono essere redatte preferibilmente in inglese, francese o tedesco.

5.3. Abbuoni di interessi su prestiti

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento n. 2236/95, nell'allegato III figura il piano di finanziamento dettagliato

relativo al prestito. Soltanto gli oneri finanziari riguardanti direttamente l'attuazione del progetto possono beneficiare dell'aiuto comunitario.

Conformemente all'articolo 11 del regolamento n. 2236/95, i pagamenti sono così articolati:

I pagamenti annuali possono essere versati integralmente o parzialmente in base al piano di finanziamento che figura nell'allegato III della presente decisione, ma non devono superare il 95% dell'importo massimo indicato nell'allegato I. I versamenti sono effettuati previo ricevimento ed accettazione da parte della Commissione delle fatture attestanti gli interessi su prestiti o dei documenti giustificativi degli interessi capitalizzati.

Al ricevimento della documentazione attestante il buon avvio del progetto e previo ricevimento ed accettazione delle fatture attestanti gli interessi su prestiti o dei documenti giustificativi degli interessi capitalizzati, la Commissione autorizza il pagamento del saldo.

A seguito di una revisione rigorosa e trasparente dei piani finanziari, i pagamenti annuali possono essere trasferiti integralmente o parzialmente agli anni successivi.

Le richieste di pagamento devono essere accompagnate da una relazione tecnica e finanziaria sullo stato di avanzamento del progetto, in cui siano indicati i costi sostenuti, suddivisi per categoria di spesa, i lavori ultimati e quelli ancora in corso, gli eventuali ritardi e, se del caso, la data prevista per il completamento dei lavori. Detta relazione deve essere firmata dall'autorità responsabile del progetto nello Stato membro interessato e deve essere accompagnata da un'attestazione dei pagamenti già effettuati.

5.4. Presentazione delle richieste di pagamento del versamento finale

Per tutte le forme di contributo di cui sopra, la richiesta di pagamento del versamento finale deve essere presentata quanto prima non appena sono state ultimate le attività definite ai sensi della presente decisione per il relativo studio o progetto. Le richieste devono pervenire alla Commissione non oltre sei mesi dopo la data di completamento indicata nell'allegato I (paragrafo 9) della decisione.

5.5. Pagamento dei contributi da parte della Commissione

I pagamenti sono effettuati dalla Commissione in EUR. I costi effettivi sono convertiti in EUR al tasso di cambio pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale per il primo giorno feriale del mese in cui il pagamento viene effettuato. I tassi di cambio sono disponibili su EUROPA, il sito Web della Commissione, al seguente indirizzo: <http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/en/index.htm>.

6. Costi ammissibili

Per essere ammissibili, le voci elencate nella ripartizione indicativa dei costi stabilita nell'allegato I, devono in particolare rispondere alle seguenti condizioni:

essere necessarie per le attività programmate

essere state sostenute nel periodo ammissibile di esecuzione

essere calcolate in base al criterio contabile del costo storico e alle regole interne in vigore presso il beneficiario del contributo per lo studio o progetto interessato, come indicato nell'allegato I (paragrafo 7, lettera c)), a condizione che siano ritenute accettabili dalla Commissione.

Non sono ammissibili, *inter alia*, i seguenti costi:

- le imposte e tasse indirette, inclusa l'IVA
- i costi sostenuti da funzionari statuari delle amministrazioni pubbliche nell'espletamento delle normali funzioni amministrative collegate allo studio o progetto, tranne in casi debitamente giustificati
- gli interessi pagati, tranne quando il contributo comunitario avviene sotto forma di abbuoni di interesse ai sensi del regolamento 2236/95
- gli accantonamenti per eventuali perdite o oneri futuri
- gli accantonamenti per crediti di dubbia esazione
- le risorse messe a disposizione a titolo gratuito a un beneficiario
- il valore degli apporti in natura
- le spese di commercializzazione, vendita e distribuzione di prodotto e servizi
- qualsiasi costo sostenuto o rimborsato, in particolare in relazione a un altro progetto comunitario, internazionale o nazionale.
- le spese di rappresentanza.

I costi delle spese generali possono essere addebitati, a condizione che siano ritenuti accettabili dalla Commissione. Sono calcolati secondo i normali principi e convenzioni contabili applicabili al beneficiario del contributo per lo studio o progetto interessato, come stabilito nell'allegato I (paragrafo 7, lettera b)) della decisione.

I costi ammissibili sono rimborsati solo se sono giustificati dal beneficiario. A tal fine, il beneficiario tiene, in modo regolare e secondo le normali convenzioni contabili dello Stato in cui è stabilito, la contabilità delle attività oggetto della decisione e la documentazione idonea a comprovare e giustificare le richieste di pagamento dei costi. La documentazione deve essere precisa, completa e comprensibile.

7. Controllo tecnico e finanziario

7.1. Principi generali

Gli Stati membri, nel loro campo di competenza, sono pienamente responsabili dell'attuazione delle misure di controllo finanziario di cui all'articolo 12 del regolamento 2236/95, modificato dal regolamento n. 1655/1999. A tale proposito, devono in particolare adottare tutte le misure necessarie per garantire il successo del completamento degli studi o progetti oggetto della presente decisione, per informare

la Commissione delle misure adottate a tal fine, fornirle eventuali relazioni nazionali pertinenti sul controllo degli studi o progetti e assisterla nelle revisioni contabili e verifiche tecniche in corso di svolgimento conformemente alle disposizioni di cui ai punti 7.2 e 7.3.

7.2. Controllo finanziario

La Commissione, o qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, può avviare un controllo finanziario in qualsiasi momento durante il periodo ammissibile di esecuzione e fino a cinque anni dopo ogni versamento del contributo della Comunità.

La Commissione o qualsiasi rappresentante da essa autorizzato può accedere, in qualsiasi momento ragionevole, in particolare al personale del beneficiario collegato allo studio o progetto, alla documentazione di cui al punto 6 nonché ai documenti e all'attrezzatura informatici ritenuti pertinenti. A tale proposito, può chiedere la trasmissione di dati in forma adeguata per accertare ad esempio l'ammissibilità dei costi.

La Commissione adotta le misure necessarie per garantire che i suoi rappresentanti autorizzati rispettino l'obbligo di riservatezza in relazione ai dati ai quali hanno accesso o che sono stati loro forniti.

Sulla base dei risultati del controllo finanziario viene redatta una relazione. Se ritenuto opportuno, eventuali aspetti pertinenti della relazione sono comunicati al beneficiario interessato, che può fare le proprie osservazioni in merito entro un mese dal ricevimento della comunicazione.

Sulla base delle conclusioni del controllo, la Commissione adotta misure idonee ritenute necessarie, inclusa l'emissione di un ordine di riscossione, totale o parziale, dei pagamenti da essa effettuati.

La Corte dei conti europea può verificare l'uso del contributo finanziario della Comunità per gli studi e i progetti oggetto della presente decisione sulla base delle proprie regole.

7.3. Verifica tecnica dello studio/progetto

La Commissione o qualsiasi suo rappresentante da essa autorizzato può avviare una verifica tecnica dello studio o progetto per controllarne l'esecuzione in conformità alle condizioni specificate nell'allegato I.

La Commissione o qualsiasi suo rappresentante autorizzato può avere accesso alle sedi e ai locali in cui si svolgono le attività nonché a qualsiasi documentazione riguardante le stesse: può inoltre chiedere la presentazione di qualsiasi documentazione pertinente (come indicato al punto 6).

Prima della verifica tecnica, la Commissione comunica al beneficiario l'identità dei rappresentanti autorizzati selezionati per eseguirla e trae le conclusioni del caso dalle obiezioni sollevate dai beneficiari sulla base dei loro interessi legittimi.

I beneficiari forniscono assistenza adeguata alla Commissione o ai suoi rappresentanti autorizzati.

Sulla base dei risultati della verifica tecnica dello studio o progetto viene redatta una relazione. Se ritenuto opportuno, alcuni aspetti pertinenti della relazione sono comunicati al beneficiario interessato, che può fare le proprie osservazioni in merito entro un mese dal ricevimento della comunicazione.